



Città di Lucca

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE (IUC) E DELLE SUE COMPONENTI
IMU, TARI E TASI**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 18 del 6.5.2014,

pubblicata all'albo pretorio on line dal 16.5.2014

INDICE

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI	5
TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE	5
Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale	5
Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’imposta unica comunale	5
Art. 3 – Soggetto attivo	5
Art. 4 – Dichiarazioni	5
Art. 5 – Modalità di versamento e scadenze	5
Art. 6 – Riscossione	5
Art. 7 – Importi minimi	6
TITOLO II – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO	6
Art. 8 – Interpello del contribuente	6
Art. 9 – Ravvedimento	6
TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI	6
Art. 10 – Funzionario responsabile	6
Art. 11 – Poteri di accertamento	6
Art. 12 – Sanzioni e interessi	7
Art. 13 – Spese di notificazione	7
Art. 14 – Accertamento con adesione	7
Art. 15 – Autotutela	7
Art. 16 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	7
Art. 17 – Rimborsi e compensazione	8
Art. 18 – Riscossione coattiva	8
Art. 19 – Contenzioso tributario	8
Art. 20 – Entrata in vigore	9
Art. 21 – Clausola di adeguamento	9
PARTE II - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)	11
TITOLO I – DISCIPLINA	11
Art. 22 – Oggetto	11
Art. 23 – Aliquote e detrazioni	11
Art. 24 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati e dei residenti all’estero	11
Art. 25 – Fabbricati inagibili o inabitabili	12
TITOLO II – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO E RAVVEDIMENTO	13
Art. 26 – Dichiarazione	13
Art. 27 – Ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione	13
Art. 28 – Modalità e scadenze di versamento	13
TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI	13
Art. 29 – Interpello del contribuente e ravvedimento	13
Art. 30 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi	13
Art. 31 – Incentivi per l’attività di controllo	13
PARTE III - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	14
TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA	14
Art. 32 – Oggetto del regolamento	14
Art. 33 – Definizioni	14
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE	14
Art. 34 – Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe	14
Art. 35 – Composizione della tariffa	14
Art. 36 – Piano finanziario	15
Art. 37 – Tributo ambientale a favore dell’Amministrazione Provinciale	15
Art. 38 – Istituzioni scolastiche	15
TITOLO III – MODALITA’ DI APPLICAZIONE	15
Art. 39 – Soggetti passivi	15
Art. 40 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza	15
Art. 41 – Superficie soggetta a TARI	16
Art. 42 – Locali ed aree non soggette a TARI	16
Art. 43 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali	17
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA’	18

Art. 44 – Categorie di utenza.....	18
Art. 45 – Calcolo della tassa per le utenze domestiche.....	18
Art. 46 – Composizione del nucleo familiare.....	18
Art. 47 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive	19
Art. 48 – Calcolo della tassa per le utenze non domestiche.....	20
Art. 49 – Utenze non domestiche non stabilmente attive	20
TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE	20
Art. 50 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio.....	20
Art. 51 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche.....	21
Art. 52 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche	21
Art. 53 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell’immobile	22
TITOLO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	22
Art. 54 – Esenzioni.....	22
Art. 55 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti	23
TITOLO VII – DICHIARAZIONE	23
Art. 56 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione	23
TITOLO VIII – TASSA PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE	24
Art. 57 – Tassa giornaliera	24
TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE	25
Art. 58 – Pagamento.....	25
TITOLO X – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI.....	25
Art. 59 – Interpello del contribuente e ravvedimento	25
Art. 60 – Controlli, accertamenti e sanzioni	25
TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE	26
Art. 61 – Disposizioni per la prima applicazione della tassa.....	26
Art. 62 – Disposizioni transitorie	26
ALLEGATI A) E B) AL REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI: COEFFICIENTI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA VARIABILE DELLA TARIFFA.....	27
Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche	28
Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche	29
PARTE IV - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)	31
TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	31
Art. 63 - Oggetto.....	31
Art. 64 – Aliquote e servizi indivisibili.....	31
TITOLO II – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	31
Art. 65 – Presupposto impositivo	31
Art. 66 – Soggetti passivi	31
Art. 67 – Decorrenza e periodi di applicazione del tributo.....	32
Art. 68 – Immobili soggetti al tributo	32
Art. 69 – Immobili esenti dal tributo	32
Art. 70 – Base imponibile	33
TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	33
Art. 71 – Detrazione per abitazione principale	33
Art. 72 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni	33
TITOLO IV – DICHIARAZIONE E PAGAMENTO.....	34
Art. 73 – Dichiarazioni	34
Art. 74 – Pagamento.....	34
TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI.....	34
Art. 75 – Interpello del contribuente e ravvedimento	34
Art. 76 – Controlli, accertamenti e sanzioni	34

PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stabilita la disciplina per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti costituite dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'imposta unica comunale

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote dell'IMU, in conformità alle previsioni legislative vigenti;
 - b) le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
 - c) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, con la possibilità di differenziazione in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 – Dichiarazioni

1. La dichiarazione relativa ai tributi che compongono la IUC è presentata secondo le disposizioni legislative vigenti e le norme del presente regolamento.

Art. 5 – Modalità di versamento e scadenze

1. Il versamento dei tributi che compongono la IUC è effettuato secondo le disposizioni legislative vigenti e le norme del presente regolamento, eventualmente previste per ogni componente, anche per quanto riguarda il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento.

Art. 6 – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per l'accertamento e la riscossione della TARI, affidata a Sistema Ambiente s.p.a., quale soggetto al quale è stata affidata nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 7 – Importi minimi

1. Ai fini della individuazione degli importi minimi di pagamento, rimborso, accertamento, riscossione coattiva, si applicano alla IUC i criteri stabiliti dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'importo di cui al comma precedente, fino a concorrenza del quale non si è tenuti al pagamento, si individua in riferimento alla somma complessivamente dovuta per l'anno di imposizione e non a quella della singola rata.

TITOLO II – INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 8 – Interpello del contribuente

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'interpello del contribuente, così come disciplinato dal dall'art. 8-bis del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 – Ravvedimento

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, comprese le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 18.12.1997 n° 471.
2. In deroga alla previsione del comma 6 dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 164 del 22.12.1998, le riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18.12.1997 n° 472, si applicano solo nei casi ed entro i termini ivi previsti.

TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 10 – Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo di cui si tratta.
2. Il funzionario responsabile può essere individuato distintamente e diversamente per ogni tributo che compone la IUC.

Art. 11 – Poteri di accertamento

1. L'attività di accertamento è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n° 296.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti. Può anche disporre, relativamente a TARI e TASI, l'accesso ai locali ed aree assoggettabili ad imposizione, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 12 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento dell'importo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 11, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo e non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, calcolati con i criteri ivi indicati.

Art. 13 – Spese di notificazione

1. Si applicano ai tributi che compongono la IUC le disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notificazione di cui all'art. 6 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14 – Accertamento con adesione

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 165 del 22.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15 – Autotutela

1. Ai tributi che compongono la IUC si applica l'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento degli importi relativi ad avvisi di accertamento, per ognuno dei tributi che compongono la IUC, se di importo superiore ad euro 300,00, fino ad un massimo di 12 mesi, eventualmente comprensivi anche di un periodo di sospensione.
2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 20.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
5. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato o negato dal dirigente competente.
6. La presentazione della richiesta di rateizzazione comporta la inapplicabilità della riduzione delle sanzioni prevista dal comma 5 del precedente art. 12.
7. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 17 – Rimborsi e compensazione

1. Ai fini della previsione dell'art. 1, comma 164, della legge 27.12.2006 n° 296, secondo cui il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, si intende come tale quello in cui è intervenuta una decisione definitiva a seguito di procedimento contenzioso.
2. Il termine di cinque anni per la presentazione della domanda di rimborso, decorrente dal giorno del versamento ai sensi della norma citata nel comma precedente, si calcola in riferimento alla data del saldo ovvero dell'unico versamento eseguito.
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita prevista dall'art. 9-bis del regolamento comunale delle entrate, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al minimo previsto dall'art. 9 del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo dello stesso tributo che genera il rimborso. La compensazione è subordinata alla emissione del provvedimento di accoglimento del rimborso. Non è ammessa la compensazione tra le diverse componenti della IUC né con altri tributi comunali.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti.

Art. 19 – Contenzioso tributario

1. Si applicano ai tributi che compongono la IUC le disposizioni in materia di costituzione e rappresentanza nei giudizi avanti le Commissioni tributarie di cui all'art. 7 del vigente

regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 20 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, in tutte le sue componenti, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 21 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

PARTE II - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

TITOLO I – DISCIPLINA

Art. 22 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23 ed all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e relative successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 23 – Aliquote e detrazioni

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e detrazioni della imposta municipale propria.
2. Le aliquote e la detrazione stabilite negli articoli precedenti restano in vigore fino ad una loro diversa determinazione, in mancanza della quale si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 24 – Abitazioni degli anziani o disabili ricoverati e dei residenti all'estero

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Si considera altresì direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E. (anagrafe italiani residenti all'estero), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che l'abitazione non risulti locata e che l'interessato attesti il possesso all'estero di non più di una unità immobiliare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. Il trattamento di abitazione principale per le ipotesi previste nei due commi precedenti si applica anche alle eventuali pertinenze, individuate secondo i criteri ordinari stabiliti per l'imposta municipale propria.
4. Gli interessati sono tenuti a comunicare al comune, a pena di decadenza dal relativo beneficio, mediante presentazione dell'apposita dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, la spettanza del trattamento di abitazione principale, individuando l'unità immobiliare interessata e le eventuali pertinenze e documentando, anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la sussistenza dei requisiti prescritti, di cui deve comunque essere fornita l'indicazione precisa e analitica, al fine di consentire i controlli del comune. Non saranno quindi considerate valide dichiarazioni generiche e non documentate.

Art. 25 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, ma necessitante invece di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.
3. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, quindi con perizia dell'ufficio tecnico comunale, su richiesta del proprietario e con spese a suo carico, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n° 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il contribuente è tenuto a presentare al comune la dichiarazione prevista ai fini dell'imposta municipale propria, nei termini previsti per la stessa, individuando l'unità immobiliare interessata, le eventuali pertinenze ed allegando la documentazione prevista.
6. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'ufficio tecnico comunale, ovvero mediante tecnici all'uopo incaricati, senza oneri per lo stesso contribuente.
7. Per la individuazione dei presupposti di applicazione delle norme suddette, si deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - Non sussiste il diritto alla agevolazione suddetta in presenza di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
 - Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo di effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, durante la cui durata l'imposta è dovuta sull'area fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504.
 - Non sussiste il diritto alla agevolazione per il periodo successivo alla effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, anche se di fatto il fabbricato non è utilizzato.
 - L'agevolazione in questione può essere quindi essere riconosciuta per i fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo antecedente alla effettuazione di tali interventi, ovviamente a condizione che i fabbricati non siano di fatto utilizzati.

TITOLO II – DICHIARAZIONE, PAGAMENTO, INTERPELLO E RAVVEDIMENTO

Art. 26 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione IMU si applicano le disposizioni legislative vigenti ed i modelli ministeriali, fatte salve comunque le diverse e specifiche modalità eventualmente previste con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote.

Art. 27 – Ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione

1. In aggiunta alle modalità esistenti, la dichiarazione IMU può essere presentata anche via web, utilizzando l'apposita funzionalità eventualmente messa a disposizione dal Comune di Lucca ai suoi contribuenti.
2. Tale modalità è facoltativa e gratuita per il contribuente; essa deve essere realizzata con modalità tali da garantire la genuinità dei dati, la loro provenienza dal contribuente e la loro riservatezza.

Art. 28 – Modalità e scadenze di versamento

1. Il pagamento è effettuato con le modalità e scadenze previste dalle norme vigenti.

TITOLO III – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 29 – Interpello del contribuente e ravvedimento

1. Si applicano le disposizioni in tema di interpello e di ravvedimento del contribuente, di cui al titolo II della parte I – regolamento IUC.

Art. 30 – Accertamenti e sanzioni, rimborsi

1. Si applicano le disposizioni contenute nel titolo III della parte I – regolamento IUC in tema di controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi, ecc.

Art. 31 – Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, può essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

PARTE III - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TASSA

Art. 32 – Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 33 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - per TARI o tassa, la tassa sui rifiuti;
 - per ente gestore, il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
 - per servizio, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni;
 - per metodo normalizzato, il criterio di determinazione della TARI regolamentato dalle disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n° 158 e successive modificazioni.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Art. 34 – Determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe

1. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe della TARI avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
2. Le tariffe della TARI sono approvate dal Consiglio Comunale nei termini di legge, sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione, sono prorogate le tariffe in vigore.
3. La TARI non comprende i servizi aggiuntivi svolti dall'ente gestore, quali i noleggi di attrezzature per la raccolta dei materiali e/o i servizi suppletivi di smaltimento: essi sono regolati da specifico contratto di natura privatistica tra l'ente gestore ed il soggetto utilizzatore.

Art. 35 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13.1.2003 n° 36 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche).

Art. 36 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe, da parte del Consiglio Comunale.

Art. 37 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, secondo quanto previsto dal comma 666 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla TARI e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 38 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto dalla TARI disciplinata dal presente regolamento.

TITOLO III – MODALITA' DI APPLICAZIONE

Art. 39 – Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 40 – Obbligazione tributaria e sua decorrenza

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1999 n° 158.
3. L'obbligazione di pagamento della tassa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o

conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 56, commi 8, 9 e 10.

4. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della TARI dovuto hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 56. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore TARI, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 56, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 41 – Superficie soggetta a TARI

1. La superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a TARI in misura pari all'80 per cento di quella catastale.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a TARI rimane quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n° 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (TIA 2) o, infine, dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 (TARES).

Art. 42 – Locali ed aree non soggette a TARI

1. Sono oggettivamente esclusi dalla TARI i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la dichiarazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana.
 - b) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da TARI deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione da TARI deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - d) i locali diversi dalle civili abitazioni, privi di mobili e suppellettili e sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete. L'esclusione da TARI deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.

- e) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza.
 - f) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti.
 - g) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano state rilasciate licenze, concessioni, autorizzazioni o D.I.A. (dichiarazione di inizio attività) per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.
 - h) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.
 - i) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze.
 - j) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a TARI le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.
 - k) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
 - l) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate.
2. Non sono soggette a TARI le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.
 3. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 4. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 5. In considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.

Art. 43 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. La determinazione della superficie soggetta a TARI, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a TARI su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di

documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
lavanderie e tintorie	30%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	40%
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
laboratori di analisi mediche	15%
stamperie, vetrerie	20%
lavaggi autoveicoli	10%

- Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI ATTIVITA'

Art. 44 – Categorie di utenza

- La TARI è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
- La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente, tenuto conto delle specificità di produzione dei rifiuti della realtà comunale.

Art. 45 – Calcolo della tassa per le utenze domestiche

- I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
- Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applicano i coefficienti K_a e K_b indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della TARI: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
- Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 46 – Composizione del nucleo familiare

- I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
- L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca. In deroga a tale criterio non si conteggiano i

componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari ed i lavoratori o studenti domiciliati fuori della provincia di Lucca. Tale assenza deve essere superiore a sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi e deve essere adeguatamente documentata. La variazione ha effetto per l'anno solare della presentazione della relativa comunicazione. Nel caso in cui tale assenza sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio. Sempre in deroga al criterio suddetto delle risultanze anagrafiche, non si conteggiano quei componenti la cui presenza nel nucleo familiare deriva da provvedimenti di affidamento da parte dei servizi sociali del comune o di altri enti o organismi pubblici, nell'ambito di programmi, progetti, ecc. di recupero di persone in stato di disagio psichico, sociale, ecc. Tale situazione deve risultare da adeguata documentazione prodotta dagli interessati e la variazione ha effetto dal giorno della sua comunicazione e per il periodo di validità della stessa. Nel caso in cui la permanenza nel nucleo familiare della persona in affidamento sia superiore a tre anni, la comunicazione suddetta deve essere rinnovata alla scadenza di ogni triennio.

3. La tassa viene adeguato alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 47 – Utenze domestiche non residenti o non stabilmente attive

1. Per i nuclei familiari non presenti nell'anagrafe del comune di Lucca, ma domiciliati all'interno dello stesso, gli interessati devono presentare apposita autocertificazione relativa al numero dei componenti entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'utenza e successivamente devono comunicare ai sensi del successivo art. 56 le variazioni intervenute.
2. In mancanza della autocertificazione di cui al precedente comma, per la prima applicazione della tassa il numero dei componenti è determinato d'ufficio in base alla superficie secondo la tabella riporta di seguito:

Superficie		N° componenti
Da mq.	A mq.	
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
Oltre mq. 142		6

3. Nel caso che la comunicazione della variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sia effettuata tardivamente, le variazioni in diminuzione hanno effetto dal giorno successivo a quello della comunicazione.
4. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero si considerano come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158. Per esse la tassa è calcolata in base al numero dei componenti la famiglia anagrafica dell'utente, determinato d'ufficio in base alla superficie, secondo la tabella riportata nel precedente comma 2, con la riduzione della parte fissa e di quella variabile del 10%, per i soli contribuenti con residenza anagrafica nel comune di Lucca.

Art. 48 – Calcolo della tassa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificate secondo le categorie indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera B.
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento al codice ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si ha riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti Kc e Kd di cui alle succitate tabelle 3a e 4a, per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tassa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato B, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
7. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

Art. 49 – Utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche, si considerano non stabilmente attive, ai sensi dell'art. 7, comma 3, D.P.R. 27.4.1999 n° 158, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze non stabilmente attive quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato B al presente regolamento (Alberghi con ristorante; Alberghi senza ristorante; Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; Mense, birrerie, amburgherie; Bar, caffè, pasticcerie), qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fornendo idonea documentazione.
2. Per le utenze in questione la tassa, sia per la parte fissa che per quella variabile, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso a giorni. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.

TITOLO V – RIDUZIONI TARIFFARIE**Art. 50 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano servite le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro 1000 metri dai suddetti punti di raccolta; si considerano comunque servite le utenze interessate dalla raccolta domiciliare.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera i 1000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tassa è dovuta nella

misura del 40 per cento. Nei casi in cui la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta superi i 5000 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la tassa è dovuta nella misura del 25 per cento.

3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica.
4. La tassa è dovuta nella misura del 20 per cento, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 51 – Riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Il Comune di Lucca attua la previsione dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n° 158, relativa alle agevolazioni per le utenze domestiche, in occasione della determinazione annuale della tassa.
2. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta (stazione ecologica).
3. Alle utenze domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei rifiuti organici prodotti dalle medesime utenze, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è comunque applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tassa. Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
4. La riduzione del 15% della quota variabile della tassa, di cui al comma precedente, è riconosciuta anche per le abitazioni occupate da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, in considerazione del fatto che in questi casi il compostaggio dei rifiuti organici è connaturato alla conduzione del fondo. La riduzione è accordata previa domanda dell'interessato, idoneamente documentata circa la qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
5. Agli utenti a cui è stato fornito dall'ente gestore un dissipatore di rifiuti è riconosciuta una riduzione nella misura del 10% (dieci per cento) fino a che lo stesso rimane in funzione.

Art. 52 – Riduzioni per il recupero dei rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tassa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti recuperati		Riduzione della quota variabile
Da %	A %	
10	30	10%
30,01	50	20%
Oltre 50%		30%

2. Ai fini del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita

dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tassa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Art. 53 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

1. La tassa è ridotta del dieci per cento per i fabbricati rurali ad uso abitativo, intendendosi per tali quelli che presentano i requisiti di ruralità ai sensi della normativa catastale.
2. L'applicazione della riduzione suddetta richiede la presentazione di specifica, documentata richiesta da parte dell'interessato, nella forma della dichiarazione prevista dal successivo art. 56, con effetto dalla data di presentazione.
3. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici "alla spina" per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tassa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.
4. Non sono soggetti a tassa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione.
5. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale. Il costo di tali agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.

TITOLO VI – AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 54 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:
 - a) le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.
 - b) i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.

2. Le esenzioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 55 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. La tassa è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) I locali e le aree utilizzate da nuclei familiari che, dietro presentazione di attestato ISEE, rientrano nei requisiti indicati con apposito atto amministrativo del Comune.
 - b) i locali e le aree utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni o istituzioni di natura religiosa, culturale, politica o sportiva, non aventi finalità di lucro. La riduzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
2. Le agevolazioni del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

TITOLO VII – DICHIARAZIONE

Art. 56 – Dichiarazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dalla stessa, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune o da parte di soggetto delegato dal quest'ultimo, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con l'indicazione della qualifica;
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - d) Numero degli occupanti i locali;
 - e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione.
- Utenze non domestiche
- g) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- h) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- i) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- j) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- k) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
8. Le variazioni in diminuzione della tassa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 60 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che se il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole.
11. Quando la denuncia di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tributo, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.

TITOLO VIII – TASSA PER LOCALI OD AREE PUBBLICHE

Art. 57 – Tassa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi, anche non continuativi, inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata dell'importo percentuale del 60 per cento.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 172 del 29.12.1998 e successive modifiche e integrazioni, ovvero per l'imposta municipale

secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14.3.2011 n° 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tassa annuale.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 58 – Pagamento

1. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato in tre rate con scadenza il giorno 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Per l'anno 2014, il pagamento avviene in tre rate con scadenza il giorno 30 giugno, 15 settembre e 15 novembre 2014.
3. Il Comune o l'Ente gestore provvedono all'invio ai contribuenti di un apposito avviso bonario di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. Detto avviso di pagamento, pur non avente natura di atto impositivo tributario, deve contenere comunque tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n° 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente).
4. Il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9.7.1997, n° 241, ovvero con le altre modalità previste dalle norme vigenti.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
6. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, secondo quanto previsto dal comma 166 dell'art. 1 della legge n° 296/2006.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, possono essere conteggiate nell'importo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

TITOLO X – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 59 – Interpello del contribuente e ravvedimento

1. Si applicano alla tassa le disposizioni in tema di interpello e di ravvedimento del contribuente, di cui al titolo II della parte I – regolamento IUC.

Art. 60 – Controlli, accertamenti e sanzioni

1. Si applicano alla tassa le disposizioni contenute nel titolo III della parte I – regolamento IUC in tema di controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi, ecc.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23.3.1998 n° 138.

TITOLO XI – NORME DI PRIMA APPLICAZIONE E TRANSITORIE

Art. 61 – Disposizioni per la prima applicazione della tassa

1. Per la prima applicazione della tassa si considerano valide tutte le dichiarazioni/denunce prodotte in precedenza ai fini dei previgenti prelievi (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
2. In sede di prima applicazione della tassa, il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base all'ultimo dato utilizzato dall'ente gestore ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. In sede di prima applicazione della tassa, le utenze non domestiche sono classificate secondo la categoria tariffaria in cui erano collocate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo i dati in possesso dell'ente gestore.
4. Per l'anno 2014, in via transitoria, le dichiarazioni relative a situazioni verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino all'approvazione del presente regolamento, sono presentate entro 60 giorni dalla data di quest'ultima.
5. Nella determinazione dell'importo dovuto a titolo di tassa per l'anno 2014 è ammesso il conguaglio con importi relativi al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 62 – Disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa sull'intero territorio comunale l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui al regolamento comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 21 del 19.3.2013 e successive modifiche e integrazioni, che conserva comunque la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatesi fino al 31.12.2013: di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura dell'ente gestore.

**ALLEGATI A) E B) AL REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TARI:
COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DI QUELLA
VARIABILE DELLA TARIFFA**

Allegato A: Coefficienti per le utenze domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI	KB COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI
1	0,6	0,8	1
2	1,4	1,6	1,8
3	1,8	2	2,3
4	2,2	2,6	3
5	2,9	3,2	3,6
6 o più	3,4	3,7	4,1

Allegato B: Coefficienti per le utenze non domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

B.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,52
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,48
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,78
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,56
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,45
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,34
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,02
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,18
10.	Ospedali	0,82	1,70	1,26
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,22
12.	Banche e istituti di credito	0,51	0,86	0,69
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	1,18
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	1,2
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	0,79
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	1,34
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	1,05
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	0,87
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	1,07
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,61
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,66
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	6,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	3,5
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	4,75
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	1,92
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	1,92
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	7,5
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,73
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	5,03
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83	1,29

SEGUE ALLEGATO B

B.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				
	ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MEDI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,82
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25	3,93
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80	4,4
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,12
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,15
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98	9,39
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10.	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11.	Uffici, agenzie, studi professionali	8,90	13,55	11,23
12.	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,29
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,86
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90	7,28
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63	12,27
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32	9,66
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10	7,95
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20	5,57
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10	6,05
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80	32,2
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77	43,66
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,64
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50	17,6
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96	68,93
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20	15,86
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50	46,25
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83	11,82

PARTE IV - REGOLAMENTO DELLA COMPONENTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI)

TITOLO I – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

Art. 63 - Oggetto

1. Le disposizioni della presente parte disciplinano l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della legge 27.12.2013 n° 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 64 – Aliquote e servizi indivisibili

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilendo anche la misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto, in base alla quale è dovuto il tributo da parte del soggetto occupante l'immobile, quando diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso.
2. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
3. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II – APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 65 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e relative successive modifiche e integrazioni, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 66 – Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore a qualsiasi titolo degli immobili di cui all'art. 65.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore. L'occupante versa il tributo nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

3. In caso di locazione finanziaria, il tributo è dovuto dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.

Art. 67 – Decorrenza e periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni è calcolato per intero.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 68 – Immobili soggetti al tributo

1. La individuazione degli immobili soggetti al tributo è fatta in base alle corrispondenti definizioni valide ai fini IMU, comprese quelle di abitazione principale e pertinenze, che qui si intendono espressamente richiamate, definizioni contenute nell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n° 214, e successive modifiche e integrazioni nonché nell'art. 2 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 69 – Immobili esenti dal tributo

1. Sono esenti dal tributo gli immobili indicati come tali dalle norme vigenti, attualmente costituite dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 6.3.2014 n° 16: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio ed i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Eventuali modifiche legislative alla elencazione degli immobili esenti si intendono recepite automaticamente dal presente regolamento.

Art. 70 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 4 della parte relativa alla componente IMU.
3. La base imponibile è ugualmente ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42.
4. Le riduzioni suddette non si cumulano tra di loro.
5. Per le aree fabbricabili la determinazione del valore imponibile può essere fatta utilizzando i criteri ed i valori eventualmente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, valida anche per l'IMU.

TITOLO III – DETRAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

Art. 71 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 72 – Detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote del tributo, possono essere stabilite detrazioni, riduzioni ed esenzioni relativamente alle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Ai sensi del comma precedente è anche stabilita la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE E PAGAMENTO

Art. 73 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 74 – Pagamento

1. Il versamento per l'anno di riferimento è effettuato in due rate di uguale importo con scadenza il giorno 16 giugno e 16 dicembre. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Per l'anno 2014 il pagamento è effettuato secondo le eventuali, diverse scadenze previste da specifiche disposizioni di legge.
3. Il versamento è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9.7.1997, n° 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini sopra previsti.

TITOLO V – ACCERTAMENTO E SANZIONI, RIMBORSI

Art. 75 – Interpello del contribuente e ravvedimento

1. Si applicano al tributo le disposizioni in tema di interpello e di ravvedimento del contribuente, di cui al titolo II della parte I – regolamento IUC.

Art. 76 – Controlli, accertamenti e sanzioni

1. Si applicano al tributo le disposizioni contenute nel titolo III della parte I – regolamento IUC in tema di controlli, accertamenti e sanzioni, rimborsi, ecc.